



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/02/2022

IL SINDACO

f.to dott. Matteo Guido Giorgio Priori

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Sabina Candela

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

TITOLO III – QUIETE PUBBLICA

Art. 8 – Suono delle campane

Art. 9 – Rumori nelle case

Art. 10 – Orario per attività rumorose

Art. 11 – Lavori nelle abitazioni

Art. 12 – Rumori fastidiosi

TITOLO IV - DIVIETI

Art. 13 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

Art. 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 15 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano

Art. 16 - Rami e siepi

Art. 17 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 18 - Atti contro il decoro e la decenza

Art. 19 - Carovane

Art. 20 - Vasche e fontane

Art. 21 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art. 22 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

Art. 23 - Erogatori acqua da tavola

Art. 24 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

Art. 25 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Art. 26 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

TITOLO V - INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 27 - Lavori Artigianali

Art. 28 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 29 - Manutenzione di aree di pubblico transito

TITOLO VI – SICUREZZA URBANA E MISURE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITA'

Art. 30 - Prevenzione dei fenomeni che possono favorire l'insorgenza di fenomeni criminosi

Art. 31 - Accattonaggio

Art. 32 - Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche

Art. 33 - Misure a tutela del decoro urbano

TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 35 - Distribuzioni foglietti

Art. 36 - Materiale maleodorante

Art. 37 - Emissioni ed esalazioni

Art. 38 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore

Art. 39 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 40 - Rifiuti

TITOLO VIII - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 41 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 42 - Minori in difficoltà

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 43 - Sanzioni

Art. 44 - Conseguenze pregiudizievoli

Art. 45 - Abrogazione delle norme preesistenti

Art. 46 - Entrata in vigore

PREMESSA

Con convenzione sottoscritta in data 08/07/2020, questa amministrazione ha aderito alla "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA IL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA, L'UNIONE LOMBARDA "TERRE DI PIEVI E CASTELLI" E L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA NELL'AMBITO DELL'AGGREGAZIONE ACI_12."

L'art. 7 di detta convenzione prevede:

ART.7 ENTE CAPO CONVENZIONE

- 1) Gli Enti facenti parte della convenzione denominata "ACI_12" individuano il Comune di Piadena Drizzona quale Ente capofila presso il quale è fissata la sede amministrativa e operativa dell'ufficio unico di Polizia Locale.
- 2) Le funzioni di Responsabile del servizio convenzionato sono svolte dal responsabile dell'Area di Polizia Locale di Piadena Drizzona, nominato dal Sindaco di Piadena Drizzona, sentita la Conferenza dei Sindaci.
- 3) Gli Enti partecipanti sono tenuti a rimborsare le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabilite dalla conferenza dei Sindaci, da pagarsi semestralmente.
- 4) L'ente capo convenzione è tenuto semestralmente al versamento delle sanzioni amministrative nei confronti dell'ente nel cui territorio sono state rilevate le infrazioni.

L'art. 11, di detta convenzione prevede:

ART. 11 COMPITI DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO CONVENZIONATO

- 1) Il responsabile di posizione organizzativa del Servizio Convenzionato di Polizia Locale risponde della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Servizio, per le ore che gli stessi prestano in convenzione
- 2) Svolge in particolare l'attività di coordinamento all'interno delle ore a disposizione del servizio di Polizia associata al cui espletamento lui stesso concorre
- 3) Il responsabile di posizione organizzativa:
[...] d) Cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte. [...]

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.
2. Il presente regolamento contribuisce alla tutela dell'integrità e alla più ampia fruibilità del pubblico demanio comunale, attende al pacifico svolgimento della vita della comunità,

contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della convivenza civile e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente attraverso la disciplina delle attività e dei comportamenti dei cittadini.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale

1. Le funzioni amministrative di Polizia Locale di cui all'art. 117 della Costituzione, concernono le attività di Polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o di altri enti territoriali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e del D.Lgs. Nr. 112/98.

Art. 3- Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

1. All'attività di Polizia Locale sovrintende il Sindaco in qualità di autorità di Polizia Locale o l'assessore da lui delegato.

2. I controlli in materia sono svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono attribuiti:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni nonché quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e delle norme che disciplinano ciascuna materia.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

6. Le occupazioni occasionali di suolo pubblico sino a giorni 6 (sei) sono accordate direttamente, ovvero dietro semplice richiesta degli interessati, dal personale preposto dell'Ufficio Plateatico o da altri Uffici Comunali che ne abbiano titolarità, sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici.

7. Per ragioni di comprovata urgenza ed eccezionalità, nell'eventualità della chiusura dei competenti uffici comunali, la Polizia Locale è titolata al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada

1. Tutte le autorizzazioni ed altri atti di assenso, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per agenti atmosferici o altro, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. È fatto obbligo esporre i contrassegni autorizzativi alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti in modo completo garantendo la totale leggibilità del lato da esporre.

3. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. Per la mancata esposizione dell'autorizzazione alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti, nonché per la violazione delle restanti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 75,00 €.

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria, e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo IX del presente Regolamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- b) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità.

b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

c) con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di 15 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

3. Ad esclusione dei permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, i titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel titolo stesso.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino da €. 25,00 a € 150,00.

TITOLO III - QUIETE PUBBLICA

Art. 8 - Suono delle campane

1. Per il suono delle campane deve essere fatta un fondamentale distinzione tra l'uso delle campane per ragioni di culto e tutti gli altri usi.

2. L'uso delle campane legato al culto (chiamata a raccolta dei fedeli per la messa) è autorizzato dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18/2/84 (G.U. n. 85 del 1074/85). La norma garantisce che la Chiesa Cattolica possa raggiungere sul territorio italiano i suoi fedeli con qualsiasi mezzo (esercizio pubblico di culto), tra cui rientra l'uso delle campane. La legge regionale n. 13/2001 recepisce queste disposizioni affermando all'art. 2 punto m) che: "sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulati, patti, accordi o intese con lo Stato".

3. L'uso delle campane per altre ragioni, non connesse al culto: battito delle ore, scampanii e carillon ecc, deve invece adeguarsi ai limiti previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Tuttavia in questo caso non può essere applicato il limite d'immissione

differenziale, in quanto applicabile solo ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Pertanto l'unico limite che deve essere rispettato è il limite d'emissione, da verificarsi in esterno, sempre che il Comune abbia proceduto alla classificazione acustica del proprio territorio.

4. L'uso delle campane per la chiamata all'esercizio del culto non è soggetto a limitazione tuttavia, al di fuori della chiamata a raccolta dei fedeli per lo svolgimento delle messe nonché per il battito delle ore, l'uso delle campane dovrà essere escluso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e regolato in modo tale da non disturbare la quiete pubblica.

5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Art. 9 - Rumori nelle case

1. È vietato, nelle case, produrre rumori incomodi per il vicinato anche attraverso l'uso di apparecchiature, strumenti musicali e simili, strepiti di animali, specialmente dalle ore 23.00 alle ore 08.00.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €

Art. 10 - Orario per attività "rumorose"

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 08.00 alle ore 19,30.

2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà essere consentito oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 06.00 alle ore 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

- dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora solare.

3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.

4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati.

5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.

6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.

7. Salvo speciali autorizzazioni rilasciate sulla base di motivate richieste, in prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale;

- dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo dell'ora solare,

ad eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana, nei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

8. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00

Art. 11 - Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni che determinino rumori incomodi per il vicinato, sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 12 - Rumori fastidiosi

1. Nei luoghi pubblici, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

TITOLO IV – DIVIETI

Art. 13 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) collocare addobbi, festoni, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;

b) la collocazione di luminarie e di elementi decorativi ispirati alle festività e prive di qualsiasi elemento pubblicitario, non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune, bensì a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima del precedersi dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il nulla osta dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Per gli allestimenti, possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. Fatta salva l'applicazione delle norme previste dal vigente Codice della Strada, è vietato utilizzare per supporti, i pali della segnaletica stradale. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano la parte della strada destinata al transito dei veicoli e, metri 3 se invece sovrastano la parte della strada destinata al transito dei pedoni e dei velocipedisti. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di installazione delle luminarie ed elementi decorativi è tenuto a fornire all'atto della presentazione della comunicazione di cui al primo periodo, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza delle opere alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Le spese per la collocazione, il funzionamento, la rimozione nonché per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti di cui al primo paragrafo.

c) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito;

d) tenere esposti su terrazzi, poggiali, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;

e) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;

f) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;

g) lavare veicoli.

h) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

i) praticare attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo o incomodo per le persone.

j) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

l) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale è vietato far esplodere giochi pirotecnici di libera vendita sul territorio comunale specialmente nelle ore notturne.

2. Per le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

3. Per le restanti violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 fino ad € 150,00.

Art. 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, serrande degli infissi e delle tende esterne, gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture cornicioni, rivestimenti ecc, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

2. I proprietari, i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere i dispositivi per la raccolta delle acque piovane (gronde, canali, ecc) assicurando che le acque provenienti dai tetti siano regolarmente convogliate nelle fognature. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

4. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 15 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano, è vietato:

a) Apporre, disegnare, incidere, tingere, scritti, segni e figure.

b) Modificare, imbrattare o apporre vernici sulle targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati.

c) Spostare gli elementi di arredo urbano (ad es. panchine, rastrelliere, cassonetti ecc) dalla loro collocazione.

d) Collocare sui pali della pubblica illuminazione, delle paline semaforiche, alberi o elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti ecc. contenenti messaggi di qualunque genere salvi i casi di autorizzazione temporanea secondo le vigenti norme di Legge.

2. Sugli edifici privati, e sui muri esterni delle private abitazioni, in mancanza dell'autorizzazione del proprietario, è vietato apporre, disegnare scritti, segni, figure colorare, tingere.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione della Legge Penale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500,00 €.

Art. 16 - Rami e siepi

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice della strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica dalle proprietà private, devono essere potati a cura dei proprietari o dei conduttori, ogni qual volta si determini una situazione di pericolo o intralcio per le persone.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami ad un'altezza non inferiore a metri 3 al di sopra del marciapiede e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata a condizione che, i rami ed il fogliame non costituiscano nocumento per l'illuminazione pubblica.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 17 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate, inferiate o muri di recinzione, di apporre segnalazioni allo scopo di evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire all'esterno, anche in area privata, attività di verniciatura a spruzzo, di verniciatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione dei materiali nell'ambiente circostante.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 75,00.

Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 18- Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, ad esclusione di quelli appositamente destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti.

3. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.

4. La violazione delle norme di cui al comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 fino a 495 €.

5. Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 200,00 €.

Art. 19- Carovane

1. È vietato il transito di carovane per le vie del centro città.

2. Esse dovranno percorrere le via periferiche.

3. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 200,00 €.

Art. 20- Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
2. È altresì vietato bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.
3. È vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Art. 21 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, affissioni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei confronti del proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti dei proprietari.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
6. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 22 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

1. Nel giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
 - a) circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate speciali deroghe ai velocipedi;
 - b) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori o staccare rami di piante o arbusti;
 - d) introdurre veicoli di qualsiasi genere sugli spazi erbosi.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole, è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;

b) trattenersi all'interno dopo l'orario di chiusura:

c) sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse,

d) effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone,

e) accendere fuochi anche per la cottura di cibi con barbecue e simili. Il divieto è sempre previsto nelle aree boscate e nei giardini storici. In tutte le rimanenti aree verdi, e nei parchi e nei giardini cittadini i fuochi sono consentiti unicamente nelle aree appositamente attrezzate nonchè, nell'ambito di manifestazioni o gruppi organizzati, dopo aver conseguito l'autorizzazione da parte del competente ufficio del Comune di Padena Drizzona.

3. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00.

4. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) commesse con ciclomotori e motocicli del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

5. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) articolo commesse con velocipedi del presente, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € fino a 75,00 euro

6. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. b e c e comma 2° lett. a, b, c, d ed e del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € fino a 300,00.

Art. 23 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 22 del presente regolamento, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 24 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 25 – Conduzione e custodia dei cani e di altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di Leggi dello Stato e della Regione Lombardia in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché nei luoghi condominiali, ad esclusione delle aree per cani appositamente attrezzate, i cani devono essere condotti da persona capace di custodirli e con l'utilizzo di guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola nel caso di animali di indole aggressiva. Si considerano privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento:

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate o segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi, danno spavento per le persone. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

6. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;

b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo le feci dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente. E' inoltre auspicabile l'uso di acqua per diluire l'urina;

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 6 lettera b) primo periodo del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495.

7. Per la violazione delle altre disposizioni presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

TITOLO V

INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 26 - Lavori Artigianali

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso scritto e protocollato al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 30 giorni prima.
3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 28 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali; il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

TITOLO VI - SICUREZZA URBANA E MISURE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITA'

Art. 29 Pubblici esercizi.

1. All'interno dei pubblici esercizi, e negli spazi pertinenziali esterni, a partire dalle ore 23,00 e fino all'orario di chiusura, la somministrazione di bevande deve essere effettuata senza consegnare al cliente bottiglie o lattine.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.

3. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari dei pubblici esercizi di cui al comma 1, sono inoltre tenuti a:

- provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

- prevenire nelle ore serali e notturne comportamenti chiososi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di polizia;

- garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e indicarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali;

- assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

4. Per la violazione delle norme previste dal comma 3° del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

5. Per la violazione delle norme previste dal comma 1° del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €.

Art. 30 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

2. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento e modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, al

fine di concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione e dirigersi verso i luoghi di consumazione costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione.

3. Sulle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

5. Per la violazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495,00 €

6. Con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori è vietato assumere, recando turbamento, spavento o molestia ad altri cittadini, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

7. Per la violazione di cui al comma 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495,00 €.

Art. 31 – Accattonaggio

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi. Sulle aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quali: zone prospicienti gli edifici di culto, gli ospedali, le case di ricovero, le sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza, la stazione ferroviaria, la stazione dei mezzi di trasporto pubblici di linea e non di linea, i cimiteri, i parchi, i parcheggi, le aree mercatali ed i musei, è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità.

2. Per le violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 32 - Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche

1. Nei parchi e giardini dalle ore 18.00 alle ore 6.00, è vietato il consumo e la detenzione in loco finalizzata al consumo di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione.

1.bis Il divieto non si applica in concomitanza di manifestazioni autorizzate dal Comune di Piadena Drizzona, nonché nelle aree concesse a plateatico per i pubblici esercizi, nonché quando il consumo viene svolto nell'ambito dell'attività del pubblico esercizio nelle aree limitrofe allo stesso.

2. Per la violazione delle norme di cui ai precedenti commi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495,00.

Art. 33 – Misure a tutela del decoro urbano

1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza", ai fini dell'applicazione delle misure a salvaguardia della libera accessibilità e della fruizione da parte dei cittadini, vengono individuate le seguenti aree del territorio comunale:

- Tutti parchi ed i giardini storici del territorio comunale
- Piazza del Comune
- Palazzo Comunale
- Scuole e plessi scolastici (entro cento metri dagli ingressi)

2 . Nelle aree di cui al comma 1, le condotte che attengono alla violazione dei divieti di stazionamento ed occupazione e che hanno l'effetto di recare impedimento alla libera e piena accessibilità e fruizione delle aree sottoposte a particolare tutela del decoro, sono individuate nel successivo comma 3.

3 . Le condotte vietate, previste dal presente regolamento e per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 nonché il correlato ordine di allontanamento ai sensi dell'art 9 comma 1 del D.L. 20-02-17 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18-04-2017 n. 48, vengono individuate nel seguente elenco:

- Nei luoghi pubblici, di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti,

specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo o molestie alle persone.

- Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

- Praticare attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo o pregiudizio alla libera fruizione delle aree alle persone.

- Sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi,

- Dormire all'interno dei parchi e giardini storici

TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazione di pericolo o gravissimo disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, l'Autorità Comunale, con apposita ordinanza potrà imporre ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi l'obbligo di

provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni ed ai passi carrabili, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio allo scopo di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e disagi alla circolazione.

3. In caso di abbondanti nevicate l'autorità Comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e dai marciapiedi prospicienti la proprietà privata; la neve rimossa dovrà essere collocata al bordo della carreggiata in modo tale da non intralciare la circolazione.

4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.

5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Art. 35 - Distribuzioni opuscoli pubblicitari

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia. Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta attraverso la collocazione di foglietti od opuscoli pubblicitari sopra i veicoli (tergicristalli, maniglie di apertura delle portiere ecc).

2. Per la violazione delle norme di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €. Il soggetto che produce, o vende, o fornisce i prodotti oggetto della pubblicità è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 36 - Materiale maleodorante

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.

3. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo di 24 ore dalla posa del concime.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Art. 37 - Emissioni ed esalazioni

1. È fatto obbligo agli esercenti di attività produttive ad inquinamento atmosferico poco significativo identificate dal 25/07/1981 di comunicare al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'esistenza delle condizioni di poca significatività delle emissioni.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, accendere fuochi, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni anche arrecando danno o molestie alle persone.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 38 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore

1. Sulle strade e sulle aree pubbliche all'interno del territorio comunale i conducenti dei veicoli a motore devono provvedere a spegnere il motore durante l'arresto del veicolo quando, per cause inerenti la circolazione o di diversa natura, non sia possibile riprendere la marcia con immediatezza.
2. Parimenti i conducenti devono provvedere a spegnere i motori dei veicoli durante la fermata nei casi in cui la stessa non sia eseguita per esigenze di brevissima durata secondo quanto previsto dal codice della strada. Si riporta una elencazione non esaustiva delle situazioni di circolazione in cui i motori dei veicoli devono essere spenti:
 - Veicoli fermi al passaggio livello
 - Veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana ai capolinea e nelle zone di interscambio
 - Veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico delle merci
 - Veicoli fermi con il motore acceso per alimentare gli apparati di refrigerazione/riscaldamento dell'abitacolo
 - Veicoli fermi in coda per lavori stradali
 - Veicoli fermi a causa di blocchi stradali per competizioni sportive su strada.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui veicoli sono adibiti.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli autocarri dotati di attrezzature speciali quando l'accensione del motore sia funzionale all'utilizzo di dette attrezzature.
5. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Art. 39 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento degli scarichi delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Art. 40 – Rifiuti

1. Sulle aree pubbliche è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Chiunque, ad eccezione di strade e relative pertinenze, abbandona rifiuti sulle aree pubbliche è punito con la sanzione fino ad € 495 se trattasi di rifiuti ingombranti e da € 150,00 ad € 500,00 se trattasi di rifiuti urbani.
2. E' fatto obbligo all'utenza di differenziare i rifiuti domestici, esporre e ritirare i contenitori per la raccolta. Per l'inosservanza dell'obbligo di differenziare i rifiuti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €; è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150 per l'inosservanza dei rimanenti obblighi previsti dalla medesima norma.
3. I conducenti in uscita dalle campagne dovranno pulire le ruote dei mezzi e degli eventuali attrezzi prima di circolare sulla strada pubblica. Il fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale, oltre ad impattare negativamente sul decoro urbano si deposita sulla superficie della carreggiata rendendo pericoloso il transito veicolare. Per le sanzioni si rimanda alla normativa speciale, come previsto dall'Art. 15 del codice della strada, che prevede sanzioni amministrative per l'infrazione e rende obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti (ripristino dello stato dei luoghi).

TITOLO VIII - MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Art. 41 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La polizia Locale attraverso la propria struttura di polizia di prossimità e gli uffici dell'amministrazione comunale, pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, i centri di aggregazione, oratori e le altre agenzie sociali del territorio.
2. Il Comune, attraverso la Polizia Locale e gli altri servizi sociali ed educativi, favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione sociale nei seguenti ambiti:
 - mediazione in ambito sociale con particolare riguardo ai contesti urbani di edilizia residenziale pubblica
 - mediazione interfamiliare

- interventi rivolti al contesto scolastico per prevenire ed affrontare fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e disagio giovanile in genere

3. Gli addetti della Polizia Locale e degli altri servizi dell'amministrazione, in particolare, possono convocare i soggetti che recano o subiscono disagi e limitazioni di diritti, cercando di comporre le situazioni di disagio verbalizzando a futura memoria le conclusioni degli incontri. L'attività di mediazione può essere condotta soltanto nel caso i fatti non prefigurino ipotesi di reato e nel caso non siano state presentate querele.

4. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto viene definito "Accordo di Ricomposizione" e costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze dei comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie in caso di minori, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 42 - Minori in difficoltà

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente e materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza.

2. La Polizia Locale ed i servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione degli interventi di protezione.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 43 - Sanzioni

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche.

Art. 44 - Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole entro un termine stabilito.

3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare.

4. Qualora il trasgressore non ottemperi nei termini previsti a quanto ordinato ai sensi del comma 2, si darà corso all'esecuzione d'ufficio a cura della Polizia Locale con spese a carico dell'interessato.

Art. 45 - Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune di Piadena Drizzona riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 46 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.